

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

Elenco degli Emendamenti Aggiuntivi

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A1	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 35, della Legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, l'Assessore della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a predisporre la prosecuzione dei cantieri di servizio di cui all'articolo 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 fino al 30 aprile 2015. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa prevista di 3.414 migliaia di euro, trova copertura per l'anno 2015, nelle risorse finanziarie previste dal comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. 	Venturino	
A2	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>Il comma 5 dell'articolo 14, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, nella parte in cui fa riferimento ai "titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente" va interpretata autenticamente nel senso che la stessa si applica esclusivamente ai titolari di concessioni aventi ad oggetto l'imbottigliamento e la commercializzazione delle acque minerali naturali e di sorgente e non anche ai titolari di concessioni aventi ad oggetto l'uso civile acquedotto stico di tante acque, che resta disciplinato dall'articolo 25, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54.</p>	Venturino	
A3	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p><i>"Modifiche all'articolo 8 Legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 23 Dicembre 2000, n.30, alle parole "dell'intero comune" aggiungere "eccezion fatta per tutti quei comuni dotati di insediamenti e/o bacini termali ai quali è consentita l'aggiunta della dizione "terme" alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati". 	Mangiacavallo Matteo Cancelleri Giovanni Carlo Palmeri Valentina Ciaccio Giorgio Cappello Francesco Tancredi Sergio Ciancio Gianina Zafarana Valentina Ferrerri Vanessa Siragusa Salvatore Trizzino Giampiero Foti Angela La Rocca Claudia Zito Stefano	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A4	<p>Aggiungere il seguente articolo: <i>“Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2015”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L’articolo 21 della Legge regionale 12 maggio 2010, n.11 è abrogato. L’assessorato dell’Economia è autorizzato a procedere alla revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell’articolo 2487-ter del Codice Civile. 2. Al comma 1 dell’articolo 20 della Legge regionale 12 Maggio 2010 n.11, dopo la lettera (m, sono aggiunte è aggiunta la seguente lettera: <i>“n) Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione.”;</i> 3. Al comma 6-ter dell’art. 20 della Legge regionale 12 Maggio 2010 n.11, dopo le parole <i>“un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso”</i> sono aggiunte le seguenti parole: <i>“;ad eccezione delle società in liquidazione individuate al precedente comma 1,”.</i> 4. Al comma 6-quater dell’art. 20 della Legge regionale 12 Maggio 2010 n.11, dopo le parole <i>“tutte le utenze eventualmente ancora in corso”</i> sono aggiunte le seguenti parole: <i>“;ad eccezione delle società in liquidazione individuate al precedente comma 1,”.</i> 	Matteo Cancelleri Giovanni Carlo Palmeri Valentina Ciaccio Giorgio Cappello Francesco Tancredi Sergio Ciancio Gianina Zafarana Valentina Ferrerri Vanessa Siragusa Salvatore Trizzino Giampiero Foti Angela La Rocca Claudia Zito Stefano	
A5	<p>Aggiungere il seguente articolo: <i>“Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2015”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. L’articolo 21 della Legge regionale 12 maggio 2010, n.11 è abrogato. L’assessorato dell’Economia è autorizzato a procedere alla revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell’articolo 2487-ter del Codice Civile. 6. Al comma 1 dell’articolo 20 della Legge regionale 12 Maggio 2010 n.11, dopo la lettera (m, sono aggiunte è aggiunta la seguente lettera: <i>“n) Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione.”;</i> 7. Al comma 6-ter dell’art. 20 della Legge regionale 12 Maggio 2010 n.11, dopo le parole <i>“un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso”</i> sono aggiunte le seguenti parole: <i>“;ad eccezione delle società in liquidazione individuate al precedente comma 1,”.</i> 8. Al comma 6-quater dell’art. 20 della Legge regionale 12 Maggio 2010 n.11, dopo le parole <i>“tutte le utenze eventualmente ancora in corso”</i> sono aggiunte le seguenti parole: <i>“;ad eccezione delle società in liquidazione individuate al precedente comma 1,”.</i> 	Foti, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferrerri, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Zito	
A6	<p>Aggiungere il seguente articolo: Qualsiasi dipendente della Regione siciliana, interno o esterno, con qualsiasi ruolo o mansione, che sia stato rinviato a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o condannato in primo grado dalla Corte dei Conti, è assegnato ad uffici o dipartimenti regionali dove non sono previsti centri di spesa.</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferrerri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A7	<p>Aggiungere il seguente articolo: Al fine di realizzare risparmi nella spesa destinata al personale, all'art. 44 della legge 15 maggio 2013 n.9, le parole “nella misura di 5 unità” sono sostituite dalle parole ”in misura non superiore a 3 unità”.</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	
A8	<p>Aggiungere il seguente articolo: In materia di decentramento comunale si applicano le norme previste all'art. 17 del dlgs n. 267/2000 e successive modifiche.</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	
A9	<p>Aggiungere il seguente articolo: 1. La Regione, al fine di ridurre le spese non necessarie, provvede alla soppressione dell'Ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione Europea, istituito con l'art. 34 della L.R. n. 6 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La presente norma va ad abrogare le disposizioni dell'art. 34 della L.R. Numero 6 del 1997 e tutte le altre contenute nelle norme successive che ne hanno modificato il funzionamento.</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	
A10	<p>Aggiungere il seguente articolo: Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, viene sospeso per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (FAMP) per l'intero comparto della Pubblica Amministrazione Regionale.</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	
A11	<p>Aggiungere il seguente articolo: in materia di riduzione del costo degli apparati politici amministrativi, trova applicazione quanto previsto dal DL 13 agosto 2011 n.138 così come convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A12	<p>Aggiungere il seguente articolo: gli articoli 19, 19 bis e 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 sono soppressi.</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	
A13	<p>Aggiungere il seguente articolo: Le indennità di risultato e accessorie da corrispondere ai dirigenti regionali di I, II e III fascia, ai dirigenti regionali in organico, ai componenti dei CdA di tutti gli Enti Regionali e delle Società Partecipate in cui la Regione siciliana abbia la maggioranza assoluta del capitale sociale (minimo 51%) non verranno corrisposte per i prossimi tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	
A14	<p>Aggiungere il seguente articolo: Nel rispetto del principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la dotazione complessiva organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, comprese le segreterie tecniche nonché le segreterie particolari di cui al decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del cinquanta per cento.</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	
A15	<p>Aggiungere il seguente articolo: Alla legge Legge 15 maggio 2000, n. 10 è apportata la seguente modifica: a) All'art. 4 comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Il numero complessivo di aree e servizi nell'Amministrazione regionale non può superare il limite massimo di uno ogni venticinquemila residenti nella Regione come rilevato dall'ISTAT. 2 bis. Il numero di unità operative di base e uffici semplici nell'Amministrazione regionale non può globalmente superare il doppio del numero complessivo di aree e servizi. Il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici si esplica nel limite della dotazione massima prevista per il proprio dipartimento. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 400. 2 ter. Non possono essere costituite posizioni dirigenziali che prevedono un dirigente per meno di 20 dipendenti. Posizioni dirigenziali temporaneamente sotto organico devono essere affidate ad interim.”</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	
A16	<p>Aggiungere il seguente articolo: Alla legge Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è apportata la seguente modifica: All'articolo 11, comma 5 dopo la frase “L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'Amministrazione regionale” sono aggiunte le parole “di seconda fascia.”</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A17	<p>Aggiungere il seguente articolo: Alla legge Legge 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la seguente modifica:</p> <p>a) All'art. 23 comma 7 è sono abrogate i seguenti punti: “c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;” “ g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;” “ m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.”</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	
A18	<p>Aggiungere il seguente articolo: Alla legge Legge 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la seguente modifica:</p> <p>a) All'art. 23 comma 7 è sono abrogate i seguenti punti: “c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;” “ g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;” “ m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.”</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	
A19	<p>Aggiungere il seguente articolo: Alla legge Legge 15 maggio 2000, n. 10 sono apportate la seguenti modifiche:</p> <p>a) All'articolo 6 comma 1, le parole “Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.” sono abrogate.</p> <p>b) All'articolo 6 comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Il personale che in fase di prima applicazione è stato inserito nella terza fascia della dirigenza regionale, è inserito rispettivamente nel ruolo amministrativo e tecnico dei dirigenti”</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	
A20	<p>Aggiungere il seguente articolo: Alla legge Legge 4 gennaio 2014, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'art. 2 comma 1, le parole “11.100 euro lordi mensili.” sono sostituite dalle seguenti parole “ 9.000 euro lordi mensili, da ripartirsi in 5.000 euro lordi come indennità e 4.000 euro lordi come diaria.”</p> <p>b) all'art. 2 comma 3, le parole “2.700 euro lordi mensili.” sono sostituite dalle seguenti parole “ 1.700 euro lordi mensili.”</p> <p>c) all'art. 2 comma 4, il sotto comma 3 che recita “Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.” è sostituito dal seguente “Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 9.000 euro lordi mensili.</p>	<p>Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito</p>	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A21	<p>Aggiungere il seguente articolo: Alla legge Legge 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la seguente modifica:</p> <p>a) All'art. 12 comma 7 è aggiunto il seguente periodo: “Gli elenchi dei lavoratori forestali pubblicati nel sito della Regione siciliana dovranno riportare anche il riferimento ISEE del nucleo familiare di appartenenza.”</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	
A22	<p>Aggiungere il seguente articolo: Alla legge Legge 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la seguente modifica:</p> <p>a) All'art. 34 è aggiunto il seguente comma: “L'elenco dei lavoratori di cui al comma 1 deve essere pubblicato nel sito web ufficiale della Regione. L'elenco dovrà riportare anche il riferimento ISEE del nucleo familiare di appartenenza.”</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	
A23	<p>Aggiungere il seguente articolo: In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art 6 comma 1 della legge del 28 gennaio 2014 n. 5, la percentuale prevista e non utilizzata, in materia di assegnazione finanziaria ai Comuni, sarà decurtata dall'ammontare delle somme trasferite per l'anno successivo.</p>	Ciaccio, La Rocca, Cancelleri, Cappello, Tancredi, Palmeri, Ciancio, Zafarana, Ferreri, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Foti, Zito	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A25	<p>Aggiungere il seguente articolo: All'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</p> <p>2. Alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 6 bis dell'articolo 18 le parole 'alla data del 31 dicembre 2010' sono sostituite dalle parole 'alla data del 31 dicembre di ogni anno solare' e sono aggiunte le parole: 'Gli aiuti in conto interessi sono concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla concorrenza di 5.000 migliaia di euro.'</p> <p>b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Art. 19.</p> <p><i>Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato</i></p> <p>1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle società cooperative nel settore agricolo, in difficoltà a causa dell'attuale grave crisi economica mondiale o del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria per anticipo ai soci conferenti. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze.</p> <p>2. Le operazioni prorogate ai sensi del comma 1, o quelle ancora in corso, sono oggetto di ristrutturazione quinquennale da parte dell'IRCAC ed in tal caso la data di scadenza della proroga coincide con la data della stessa ristrutturazione. A tal fine le richieste di ristrutturazione sono avanzate all'IRCAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. La ristrutturazione quinquennale di cui al comma 2 beneficia del concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla concorrenza di 25.000 migliaia di euro.</p> <p>4. I contributi di cui ai commi precedenti, vengono concessi in regime de minimis a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 24 dicembre 2013, n. L 352, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352 per le aziende di trasformazione e commercializzazione.</p>	Lentini, Cascio S., Coltraro, Currenti, Lantieri, Leanza.	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A26	<p>Aggiungere il seguente articolo: All'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</p> <p>2. L'articolo 81 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n.11, come modificato dall'articolo 14 della Legge Regionale 29 dicembre 2010, n.24, è così sostituito:</p> <p>1. Al fine di indennizzare le aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola), avvenuti in alcune province della Sicilia nel corso della campagna viticola del 2014, è previsto un aiuto a compensazione del danno subito.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessorato all'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea sono definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.</p> <p>3. L'aiuto sarà erogato in conformità all'articolo 26, del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella G.U.U.E. L 193 del 1 luglio 2014.</p> <p>4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 6.900 mila migliaia di euro rinvenienti in parte per 5.000 migliaia di euro dalla dotazione di cui art. 1 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499' e per 1.900 migliaia di euro, di cui all'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, provenienti dalle economie prodotte in applicazione dello stesso articolo, inerente gli aiuti sui premi assicurativi in agricoltura.</p>	Lentini, Cascio S., Coltraro, Currenti, Lantieri, Leanza.	
A29	<p>Aggiungere il seguente articolo: All'articolo 14 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</p> <p>1.bis Per le finalità di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21, è autorizzata la spesa di 235 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.</p>	Correnti, Coltraro, Lentini, Cascio S., Lantieri, Leanza.	
A30	<p>Aggiungere il seguente articolo: Le disposizioni di cui all'art.33, comma 3-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, modificato da ultimo dall'art.23-bis del decreto legge n.24/6/2014 n.90, convertito nella legge 11/8/2014 n.114, quanto all'acquisizione di beni e servizi entrano in vigore il 1° luglio 2015.</p>	Panepinto Gucciardi	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A31	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>L'art. 81 della legge regionale n.11/2011 è così sostituito:</p> <p><i>Interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite</i></p> <p>1. Al fine di indennizzare le aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (<i>plasmopara viticola</i>), avvenuti in alcune province della Sicilia nel corso della campagna viticola del 2014, è previsto un aiuto a compensazione del danno subito.</p> <p>2. Con decreto dell'Assessorato all'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea sono definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.</p> <p>3. L'aiuto sarà erogato in conformità all'articolo 26, del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella G.U.U.E. L 193 del 1 luglio 2014.</p> <p>4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 6.900 mila migliaia di euro rinvenienti in parte per 5.000 migliaia di euro dalla dotazione di cui art. 1 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499' e per 1.900 migliaia di euro, di cui all'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, provenienti dalle economie prodotte in applicazione dello stesso articolo, inerente gli aiuti sui premi assicurativi in agricoltura.</p> <p>5. L'art. 81 della L.R. n. 11/2010 è abrogato.</p>	Gucciardi	
A33	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>“1. Al fine di consentire il completamento delle attività affidate a seguito di procedura di selezione pubblica ed evitare le refluenze negative a carico del Bilancio della Regione Siciliana a causa della decertificazione e del mancato rimborso da parte del Fondo Sociale Europeo, gli organismi operanti sul territorio della Regione Siciliana ed accreditati a svolgere attività formative finanziate o cofinanziate dalla medesima Regione, possono essere assoggettati alla procedura di revoca dell'accreditamento, con immediata interdizione allo svolgimento delle attività formative o comunque a quelle loro demandate dalla Regione, esclusivamente per i seguenti fatti:</p> <p>a) avendo tempestivamente ricevuto i relativi finanziamenti e/o contributi pubblici, abbiano commesso gravi irregolarità gestionali definitivamente accertate dall'Amministrazione regionale;</p> <p>b) avendo tempestivamente ricevuto i relativi finanziamenti e/o contributi e non riuscendo a completare i relativi percorsi formativi affidati non abbiano provveduto a comunicare la rinuncia ai benefici e restituito gli acconti;</p> <p>c) i loro legali rappresentanti siano stati condannati, anche soltanto in primo grado, per fatti di reato inerenti la gestione delle attività affidate dalla Regione;</p> <p>2. Le procedure di revoca dell'accreditamento in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge e le revoche già adottate al di fuori delle casistiche che precedono devono considerarsi <i>tamquam non esset</i> e dovranno essere poste nel nulla, riaccreditando gli enti revocati o riaprendo esclusivamente per loro i termini per procedere ad un nuovo accreditamento.</p> <p>3. Si applicano anche al settore della formazione professionale ex L. reg. sic. 24/76 le previsioni di cui all'art. 4 comma 2 e dell'art. 5 del DPR n. 207 del 511012010 ;”</p>	Turano La Rocca	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A32	<p>Aggiungere il seguente articolo: <i>“Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni</i></p> <p>Alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 6 bis dell'articolo 18 le parole 'alla data del 31 dicembre 2010' sono sostituite dalle parole 'alla data del 31 dicembre di ogni anno solare' Gli aiuti in conto interessi sono concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla concorrenza di 5.000 migliaia di euro.</p> <p>b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: Art. 19.</p> <p><i>Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato</i></p> <p>1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle società cooperative nel settore agricolo, in difficoltà a causa dell'attuale grave crisi economica mondiale o del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria per anticipo ai soci conferenti. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze.</p> <p>2. Le operazioni prorogate ai sensi del comma 1, o quelle ancora in corso, sono oggetto di ristrutturazione quinquennale da parte dell'IRCAC ed in tal caso la data di scadenza della proroga coincide con la data della stessa ristrutturazione. A tal fine le richieste di ristrutturazione sono avanzate all'IRCAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. La ristrutturazione quinquennale di cui al comma 2 beneficia del concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla concorrenza di 25.000 migliaia di euro.</p> <p>4. I contributi di cui ai commi precedenti, vengono concessi in regime <i>de minimis</i> a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 24 dicembre 2013, n. L 352, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352 per le aziende di trasformazione e commercializzazione.”</p>	Gucciardi	
A34	<p>Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, le parole “L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile”.</p>	Dina	
A35	<p>Al comma 1 dell'articolo 14, della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, le parole “L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile”.</p>	Dina	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A36	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>1. Al fine di consentire il completamento delle attività affidate a seguito di procedura di selezione pubblica ed evitare le refluenze negative a carico del Bilancio della Regione Siciliana a causa della decertificazione e del mancato rimborso da parte del Fondo Sociale Europeo, gli organismi operanti sul territorio della Regione Siciliana ed accreditati a svolgere attività formative finanziate o cofinanziate dalla medesima Regione, possono essere assoggettati alla procedura di revoca dell'accreditamento, con immediata interdizione allo svolgimento delle attività formative o comunque a quelle loro demandate dalla Regione, esclusivamente per i seguenti fatti:</p> <p>avendo tempestivamente ricevuto i relativi finanziamenti e/o contributi pubblici, abbiano commesso gravi irregolarità gestionali definitivamente accertate dall'Amministrazione Regionale;</p> <p>avendo tempestivamente ricevuto i relativi finanziamenti e/o contributi e non riuscendo a completare i relativi percorsi formativi affidati non abbiano provveduto a comunicare la rinuncia ai benefici e restituito gli acconti;</p> <p>i loro legali rappresentanti siano stati condannati, anche soltanto in primo grado, per fatti di reato inerenti la gestione delle attività affidate dalla Regione;</p> <p>2. Le procedure di revoca dell'accreditamento in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge e le revoche già adottate al di fuori delle casistiche che precedono devono considerarsi tamquam non esset e dovranno essere poste nel nulla, riaccreditando gli enti revocati o riaprendo esclusivamente per loro i termini per procedere ad un nuovo accreditamento.</p> <p>3. Si applicano anche al settore della formazione professionale ex l. reg. sic. 24/76 le previsioni di cui all'art. 4 comma 2 e dell'art. 5 del DPR n. 207 del 5/10/2010 .</p>	Formica Ioppolo Musumeci	
A37	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>“In applicazione dell’art. 1 della Legge Regionale n. 11/2014, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili contratti anteriormente al 31 dicembre 2012 nei confronti degli allevatori per i danni dai medesimi subiti in seguito all’abbattimento dei capi di bestiame affetti da brucellosi.”</p>	Vinciullo D’Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Lo Sciuto	
A38	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>“1. Per le Aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale si applica quanto stabilito dall’art. 34, comma 1, della L.R. n. 25 del 24 novembre 2011.</p> <p>2. L’Assessorato Regionale delle risorse Agricole e Alimentari, provvede a revocare il vincolo di destinazione alle Aziende agrituristiche sottoposte a vincolo di durata decennale, che abbiano superato il termini vincolativo di cinque anni.”</p>	Vinciullo D’Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Lo Sciuto	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A39	<p>Aggiungere il seguente articolo: “Art. 1. L'art. 8. Tabella A, della legge regionale 16/12/2008. nella parte riguardante il Dipartimento di Bruxelles e dei rapporti extraregionali e' abrogato.</p> <p>2. L'ufficio di Bruxelles, l'ufficio di Roma e il restante personale del Dipartimento abrogato passano alle dipendenze del Dipartimento alla Programmazione, salvo il personale fornito di specifici titoli tecnici che rientra ai Dipartimenti di provenienza. L'ufficio di Bruxelles e' costituito da un massimo di due unità di personale a tempo determinato, con retribuzione adeguata al profilo professionale richiesto, selezionato e reclutato in loco fra coloro che hanno maturato almeno un triennio di specifica esperienza in organismi europei o internazionali. con esclusione di personale regionale e di indennità di servizio all'estero nonché di auto di servizio.</p> <p>3. La parte esuberante dei locali di Bruxelles sarà locata con bando di evidenza pubblica ad organismi possibilmente siciliani che ne hanno interesse, per contribuire alle spese di personale e di funzionamento, nonché al pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto.</p> <p>4. L'ufficio di Roma può avere un massimo di 20 unità di personale, di cui un dirigente con specifica esperienza di rapporti interistituzionali ed e' dotato di un'unica auto di servizio destinata esclusivamente al Presidente della Regione. di modello non superiore a quella in uso per gli spostamenti di S. Santita' il Papa.</p> <p>5. Le auto regionali di servizio utilizzate dal Presidente della Regione nelle varie sedi non possono eccedere il numero di tre, con il limite indicato nel precedente comma. Le eventuali diverse esigenze resteranno a carico degli organi dello Stato preposti alla sicurezza. che ne valuteranno la necessità.</p> <p>6. I Dipartimenti competenti provvederanno ad attuare quanto indicato nel presente articolo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>7. Le somme risultanti dalle riduzioni previste dal presente articolo alimenteranno i capitoli... ..relativi a.....”</p>	Musumeci Formica Ioppolo Falcone D'Asero	
2.1	<p>Aggiungere il seguente articolo: “Art. 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività tecnico-amministrativa, tutti i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa possono richiedere alla Regione siciliana, agli assessorati e agli enti regionali il trasferimento temporaneo del proprio personale competente a svolgere l'attività richiesta. Per agevolare i processi di bonifica dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, gli enti richiesti danno priorità assoluta alle operazioni amministrative, tecniche e burocratiche dei comuni richiedenti.</p> <p>2. Gli Enti richiesti trasferiscono il personale senza alcun onere a carico del comune richiedente. Il trasferimento del personale tecnico-amministrativo potrà avvenire anche a fronte di un eventuale esubero in pianta organica dell'ente richiedente.</p> <p>3. E' istituito un Fondo per gli investimenti dedicato esclusivamente ai comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Il fondo per gli investimenti dovrà essere istituito all'entrata in vigore della presente legge con copertura finanziaria a carico della Regione per un importo di € 2.000 migliaia di euro</p> <p>4 Al comma 5 dell'art. 20 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 modificata dall'articolo 24 della legge regionale n.6/2009 le parole “a due terzi” sono sostituite con le parole “ad un quarto e ad un quinto nelle città con più di 200.000 abitanti”. La modifica di cui al comma precedente costituisce copertura finanziaria integrativa del Fondo per gli investimenti dedicato ai comuni sciolti per mafia.”</p>	Zito, Mangiacavallo Cancelleri Cappello Ciaccio Ciancio Ferrerri Foti La Rocca Palmeri Foti La Rocca Palmeri Siragusa Trizzino Tancredi Zafarana	

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
2.2	<p>Aggiungere il seguente articolo: “Art. 1. Sono soppresse le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 13 della legge n. 142 del 1990 così come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991 e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 65.000 abitanti. Trova applicazione il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>2. I comuni nei quali sono soppresse le circoscrizioni di decentramento comunale possono, previo accordo, utilizzare i locali degli istituti scolastici per permettere ad eventuali comitati di quartiere di promuovere momenti di aggregazione e confronto tra la cittadinanza.</p> <p>3. Il risparmio di spesa derivante dalla presente legge rappresenta economia per il bilancio comunale.”</p>	Zito Mangiacavallo Cancelleri Cappello Ciaccio Ciancio Ferreri Foti La Rocca Palmeri Foti La Rocca Palmeri Siragusa Trizzino Tancredi Zafarana	
2.3	<p>Aggiungere il seguente articolo: “Art. 1. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "a due terzi" sono sostituite dalle parole "ad un quarto (1/4) e ad un quinto (1/5) nelle città metropolitane” 2. alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “Prima di provvedere al rimborso, l'Ente istituisce dei controlli volti a comprovare l'effettiva presenza dell'impresa che lo richiede nel territorio di sua competenza. In nessun caso inoltre può essere elargito il rimborso a: Impresa che non risulti iscritta alla CCIAA o che risulti inattiva; Impresa che non abbia il DURC in regola per un importo pari o superiore al 10% della somma che deve essere rimborsata dall'Ente; Impresa che non sia in possesso del certificato antimafia; Impresa in cui il dipendente che eserciti funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti, abbia ricoperto nella stessa il ruolo di titolare, amministratore unico o collegiale nel corso dei cinque anni antecedenti all'acquisizione della carica pubblica, o sia stato promosso ad un ruolo dirigenziale novanta (90) giorni prima dell'acquisizione della carica pubblica. In nessun caso l'Ente può elargire rimborsi in favore di società appartenenti a parenti o affini fino al terzo grado del dipendente che eserciti funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti, qualora egli non sia stato assunto almeno un anno prima rispetto all'acquisizione della carica pubblica.” 3. Al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'Ente per i rimborsi ai consiglieri comunali sono pubblicate nei siti istituzionali dell'Ente medesimo.”</p>	Zito Mangiacavallo Cancelleri Cappello Ciaccio Ciancio Ferreri Foti La Rocca Palmeri Foti La Rocca Palmeri Siragusa Trizzino Tancredi Zafarana	
8.1	<p>Aggiungere il seguente articolo: “Art. 1. E' soppresa la figura del presidente del Centro interaziendale addestramento professionale integrato con sede in Priolo (SR) quale ente strumentale della Regione Siciliana.”</p>	Zito Mangiacavallo Cancelleri Cappello Ciaccio Ciancio Ferreri Foti La Rocca Palmeri Foti La Rocca Palmeri Siragusa Trizzino Tancredi Zafarana	

VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato